

# **ASSOCIAZIONE NAZIONALE DELLA POLIZIA DI STATO**



## **IL LOGO E IL MARCHIO ASSOCIATIVO**

**Regolamento per l'utilizzo  
del Logo e del Marchio dell'ANPS**

## **I° Paragrafo I segni distinti**

### **(Art. 1) Il Logo**

Il Logo dell'ANPS, quale unico ed esclusivo stemma identificativo dell'Associazione, costituisce il simbolo valoriale della sua identità nazionale e delle sue articolazioni centrali e sezionali.

Esso è composto da un insieme di figure araldiche costituite da un aquila dorata, la quale sorregge, sulle ali alzate sulla testa, la corona turrata. Con gli artigli trattiene il cartiglio tricolore, sul quale è inciso l'acronimo dell'Associazione Nazionale della Polizia di Stato, ANPS. Sul petto l'aquila porta uno scudo diviso in due parti. La parte sinistra è divisa in due riquadri da una fascia azzurra: sulla parte superiore è raffigurato un tomo chiuso, ornato da un segnalibro rosso uscente dal palo, caricato con l'epigrafe "LEX". Sotto la fascia blu sono raffigurate due faci decussate, infiammate di rosso. Sull'intero lato destro dello scudo, di colore cremisi, campeggia un leone d'orato che reca nella branca destra un gladio romano.

La rappresentazione grafica del Logo, con le variazioni cromatiche delle singole figure, è riportata nell'allegato a questo Regolamento del quale ne fa parte integrante.

### **(Art. 2)**

Il Logo concorre a formare l'immagine pubblica del sodalizio e la continuità istituzionale delle tradizioni storiche della Polizia di Stato e del culto dei suoi caduti. Esso è di proprietà esclusiva dell'Associazione Nazionale della Polizia di Stato al cui Presidente Nazionale è demandato il potere di regolarne l'utilizzo.

### **(Art. 3) Il Marchio**

Il Marchio dell'ANPS, identico al Logo nella sua rappresentazione grafica, costituisce il segno distintivo dell'Associazione nel mondo economico nazionale e internazionale. E' registrato con decorrenza dal 30.05.2014 in Roma presso l'U.I.B.M. del Ministero dello Sviluppo Economico con domanda nr. "RM2014003380 secondo la seguente descrizione: *"Aquila dorata con corona sulla testa e scudo araldico della Polizia di Stato sul petto, cartiglio tricolore con scritta ANPS tenuto dagli artigli dell'aquila"*. Può essere utilizzato come segno distintivo su tutti i prodotti catalogati ai Codici 08, 16, 25, 26 e 28 della Classificazione di Nizza e successivi aggiornamenti. Esso è di proprietà esclusiva dell'Associazione Nazionale della Polizia di Stato e può essere riprodotto e utilizzato esclusivamente su specifica autorizzazione del suo Presidente Nazionale.

## **II° Paragrafo**

### **(Art.4) Utilizzo del Logo**

L'utilizzo del Logo, quale simbolo identificativo dell'Associazione e delle sue articolazioni Centrali e Sezionali, è obbligatorio:

- sul labaro;
- sul nastro azzurro, con frangia, dorata che adorna l'asta della bandiera dell'Associazione costituita dal drappo nella foggia stabilita dall'art. 12 della Costituzione, il cui utilizzo le è consentito in quanto custode delle tradizioni della Polizia di Stato, della sua storia e del ricordo dei suoi caduti;
- sui capi dell'abbigliamento sociale e di tutti oggetti di promozione dell'immagine dell'Associazione Nazionale della Polizia di Stato.

**(Art. 5)**  
**Materiale sociale**

Per garantirne le caratteristiche di omogeneità e uniformità, la fornitura dei capi di abbigliamento e dell'altro materiale che recano impresso il Logo dell'Associazione deve avvenire attraverso la Segreteria Nazionale o attraverso canali commerciali autorizzati dal Presidente Nazionale.

**(Art. 6)**  
**Materiale per la corrispondenza e l'attività promozionale delle Sezioni**

L'utilizzo del Logo, con le caratteristiche anche cromatiche di cui all'art.1, è obbligatorio per contrassegnare la Home Page dei siti internet nazionali e sezionali nonché tutte le altre pagine, ivi comprese quelle riguardanti i Gruppi, e le comunicazioni telematiche e cartacee sia nei rapporti interni che esterni. Inoltre, l'utilizzo del Logo, con l'indicazione della Sezione, è obbligatorio per tutto il materiale in uso alle Sezioni ed ai loro Gruppi, e in particolare per:

- a) buste postali e non, carta da lettere, biglietti da visita personali, biglietti augurali per le festività pasquali e natalizie;
- b) manifesti, locandine, inviti, brochure e cartelline di presentazione, striscioni, cartelloni, annunci mediatici o telematici e materiali o strumenti similari;
- c) attestati, pergamene, targhe, coppe, trofei di ogni tipo e genere, medaglie ed oggetti similari;
- d) gagliardetti, magliette, cappellini, orologi da tavola o polso, penne, coltelleria, foulard dell'abito sociale e via dicendo, in quantitativi limitati e personalizzati.

**(Art. 7)**

Il Presidente della Sezione, su delega del Presidente Nazionale, può autorizzare ditte, dotate delle necessarie capacità tecniche, a produrre, limitatamente al quantitativo di volta in volta richiesto per le esigenze della Sezione, il materiale cartaceo e promozionale di cui al precedente art.6, con la riproduzione fedele del Logo di cui all'art. 1 del presente Regolamento.

Il Presidente della Sezione deve trasmettere, per via telematica, alla Presidenza Nazionale gli elementi identificativi della ditta o delle ditte che ha autorizzato, su delega, alla produzione del materiale di cui al paragrafo precedente.

**(Art. 8)**  
**Divise per la protezione civile e i gruppi sportivi delle Sezioni**  
**(Prescrizioni e divieti)**

Le divise, l'abbigliamento, le pettorine e quant'altro utilizzato per contrassegnare pubblicamente l'appartenenza all'ANPS del personale che svolge attività di protezione civile e sportive saranno prodotte e commercializzate esclusivamente da ditte autorizzate dalla Presidenza Nazionale oppure su sua delega.

**III° Paragrafo**

**(Art.9)**  
**L'utilizzo del Marchio**

Tutti i prodotti celebrativi dell'associazione di cui ai Codici 8, 16, 25, 26 e 28 della classificazione di Nizza e successivi aggiornamenti, potranno essere prodotti e commercializzati esclusivamente da ditte autorizzate dal Presidente Nazionale. I loro cataloghi, con i costi dei singoli prodotti, saranno pubblicati a cura della Segreteria Nazionale sul Sito Internet dell'Associazione, "www.assopolizia.it". Gli ordini dovranno essere fatti in via telematica alla Presidenza Nazionale utilizzando il modello d'ordine che, in fac-simile, si allega al presente regolamento(All."C").)

#### **IV° Paragrafo**

##### **(Art.10)**

#### **Uso indebito del Logo e del Marchio**

L'uso improprio del Logo da parte dei componenti degli Organi Statutari e dei singoli soci costituisce illecito, sanzionabile disciplinarmente.

L'uso illegittimo del Marchio Associativo importa l'applicazione delle sanzioni sia civili che penali previste dall'ordinamento generale e dal Codice della Proprietà Industriale di cui al D.Lgs.10.02.2005 nr.30 (Artt. 7-26 e 124-127) e successive modifiche.

#### **V° Paragrafo**

##### **Disciplina Transitoria**

#### **Conservazione materiale dismesso**

##### **(Art.11)**

Finché non avverrà la sostituzione del nuovo Logo sui capi di abbigliamento e sull'altro materiale in dotazione, le Sezioni e i sodali potranno utilizzare le vecchie insegne, che, comunque, non potranno essere più utilizzate dopo la scadenza dei termini che la Presidenza Nazionale fisserà con apposita circolare.

##### **(Art.12)**

Il Labaro e almeno un esemplare dei capi di abbigliamento e del materiale sociale, compreso quello utilizzato per l'attività di protezione civile, di volontariato e per iniziative ludico sportive e per fini pubblicitari, contrassegnati, con le vecchie insegne, dovranno essere conservati da ogni Sezione quale memoria storica dei segni distintivi che ne hanno contrassegnato nel tempo l'attività.

##### **(Art.13)**

#### **Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul Sito Internet dell'Associazione" [www.assopolizia.it](http://www.assopolizia.it)", fatta eccezione per la disciplina di tutela del marchio che decorre dal 30.5.2014.